

OMISSIS

Titolo V — Elezione degli organi del Dipartimento

Capo A — Elezione del direttore del Dipartimento

Articolo 43 — Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti i docenti che afferiscono al dipartimento alla data di indizione delle elezioni.
2. Hanno diritto all'elettorato passivo i professori ordinari a tempo pieno che afferiscono al dipartimento alla data di indizione delle elezioni. Nel caso di indisponibilità di professori ordinari, e comunque dalla terza votazione, l'elettorato passivo è esteso ai professori associati a tempo pieno che afferiscono al dipartimento alla data di indizione delle elezioni.

Articolo 44 — Operazioni di voto

1. Le elezioni del direttore di dipartimento sono indette, su invito del rettore, dal decano dei professori ordinari del Dipartimento, con atto contenente l'indicazione della data, dell'orario e del luogo di svolgimento delle operazioni di voto.
2. Il decano predispone le operazioni di voto in modo che le stesse si svolgano nel mese di settembre e si concludano entro il 20 ottobre precedente la scadenza del mandato del direttore in carica.
3. Almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni, gli interessati presentano al decano le proprie candidature accompagnate da un programma. Sarà cura del decano organizzare riunioni affinché i candidati abbiano modo di esporre i propri programmi. Successivamente alla seconda votazione, altri interessati, compresi i professori associati, possono presentare al decano la propria candidatura, almeno cinque giorni prima della data fissata per la terza votazione. Tra la seconda e la terza votazione dovranno intercorrere almeno 7 giorni lavorativi.
4. È, altresì, compito del decano:
 - a) convocare gli aventi diritto al voto, almeno cinque giorni prima della data di inizio delle votazioni, anche attraverso posta elettronica;
 - b) organizzare e presiedere la Commissione elettorale, designando due componenti della stessa tra i docenti afferenti al Dipartimento, che lo

affiancheranno nello svolgimento delle operazioni di voto, ivi compresa la proclamazione del risultato elettorale. Nel caso in cui il decano o i componenti risultino candidati, gli stessi sono sostituiti.

5. È compito della Commissione elettorale assumere ogni determinazione utile al corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio. La Commissione elettorale ha, inoltre, il compito di decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; la Commissione decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

Articolo 45 — Individuazione dell'eletto

1. Il direttore del dipartimento è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di candidato unico, alla quarta votazione il direttore del dipartimento é eletto a maggioranza dei votanti.

2. A parità di voti risulterà eletto il più anziano in ruolo; in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

3. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano, il quale provvederà a darne comunicazione al rettore per il successivo decreto di nomina.

4. L'eletto entra in carica il 1 novembre successivo alle votazioni.

Articolo 46 — Anticipata cessazione dalla carica

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il decano, su invito del rettore, indice le elezioni del direttore di dipartimento e fissa la data delle votazioni in modo che le operazioni di voto si concludano entro **45** giorni dalla cessazione dalla carica.

2. Nel caso in cui la cessazione dalla carica sia conseguenza di eventi prevedibili, la procedura di sostituzione potrà essere avviata anche prima della cessazione medesima.

OMISSIS